

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, sede di Roma, sez. III Bis, con ordinanza n. 7032/2021 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Ministero dell'Istruzione del ricorso n.r.g. 10325/2021 (con le modalità stabilite dalla propria precedente ordinanza n. 836/2019).

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III Bis , R.G. n. **10325/2021**

2.A) Nome dei ricorrenti:

Giulia Piccardo e MariaPia Piccardo

2.B) Indicazione delle amministrazioni resistenti:

Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale del Lazio

3.A) Estremi degli atti impugnati:

- D.M. M.I. n. 50 del 03.03.2021, successivamente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione in data 19/03/2021, nella parte in cui disponendo modalità e criteri per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto c.d. di Terza Fascia del personale ATA, per il triennio 2021/22-2022/23 e 2023/2024, stabilisce all'All. A, lett. F), con disparità di trattamento, un punteggio dimezzato per il servizio prestato presso scuole paritarie rispetto a quello prestato presso le scuole statali.

- nota MIUR prot. 9256 del 18/03/2021 avente ad oggetto "Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – Triennio Scolastico 2021-2023".

- ove occorra, in parte qua, del Decreto del Ministero dell'Istruzione prot. 138 del 20.04.2021;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, di estremi ignoti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati:

- graduatoria definitiva per il personale ATA pubblicata il 31.08.2021 con decreto n. 30 di pari data dall'Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli di Monterotondo, nella parte in cui riconosce il punteggio dimezzato per il servizio prestato presso scuole paritarie rispetto a quello prestato presso le scuole statali alla ricorrente Mariapia Piccardo

- Della graduatoria definitiva per il personale ATA pubblicata il 31.08.2021 con nota prot. 3331/u di pari data dall'Istituto d'Istruzione Superiore Piazza della Resistenza di Monterotondo, nella parte in cui riconosce il punteggio dimezzato per il servizio prestato presso scuole paritarie rispetto a quello prestato presso le scuole statali alla ricorrente Giulia Piccardo - Ove occorra, della nota del M.I. prot. 26788 del 30/08/2021 avente ad oggetto "Personale A.T.A. – Avviso pubblicazione graduatorie definitive di istituto di III fascia",
nonché

degli atti e provvedimenti principalmente ed originariamente gravati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in questa sede trasposto a seguito di opposizione del Ministero dell'Istruzione, ovvero:

- D.M. M.I. n. 50 del 03.03.2021, successivamente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione in data 19/03/2021, nella parte in cui disponendo modalità e criteri per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto c.d. di Terza Fascia del personale ATA, per il triennio 2021/22-2022/23 e 2023/2024, stabilisce all'All. A, lett. F), con disparità di

trattamento, un punteggio dimezzato per il servizio prestato presso scuole paritarie rispetto a quello prestato presso le scuole statali.

- nota MIUR prot. 9256 del 18/03/2021 avente ad oggetto "Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – Triennio Scolastico 2021-2023".

- ove occorra, in parte qua, del Decreto del Ministero dell'Istruzione prot. 138 del 20.04.2021;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, di estremi ignoti.

3.B) Sunto dei motivi di gravame:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del Ministero dell'Istruzione, le ricorrenti impugnavano gli atti espressamente riportati e eccepivano quanto segue:

- Le odierne ricorrenti sono e sono state dipendenti, appartenenti alla categoria non docenti, c.d. personale A.T.A. (Amministrativo Tecnico e Ausiliario), di scuole paritarie (in particolare presso l'Istituto Paritario Santa Maria di Monterotondo).
- Esse ricorrenti, sono inserite nella c.d. terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il precedente triennio scolastico per le supplenze di assistente amministrativo e negli anni precedenti, hanno prestato servizio presso scuole paritarie (cfr. certificati di servizio agli atti).
- In seguito alla pubblicazione degli atti impugnati le ricorrenti hanno presentato domanda per l'aggiornamento delle rispettive posizioni in graduatoria per il prossimo triennio 2021-2024, in particolare, vantando tra gli altri requisiti e criteri previsti, quello relativo al servizio prestato presso scuole paritarie.
- Tuttavia, sulla scorta delle previsioni del D.M. impugnato, il quale aveva apportato integrazioni ed aggiornamenti alle tabelle di valutazione dei titoli validi, allegate al D.M. n. 430/2000, veniva constatata la presenza di un criterio assolutamente illegittimo e discriminatorio, causa di ingiusta penalizzazione nei loro confronti.
- In particolare, l'Allegato A "*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.*" del suddetto decreto, contenente la tabella di valutazione dei titoli relativi alla graduatorie per il profilo professionale di assistente amministrativo, alla lettera F) disciplinante i titoli di servizio, ha previsto l'attribuzione al titolo derivante dal servizio prestato presso "*scuole non statali paritarie*" in termini dimezzati rispetto al servizio prestato presso le scuole statali.
- In sintesi, nonostante la sostanziale identità del servizio prestato presso scuole facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione previsto dalla legge n. 62/2000, la P.A. resistente ha stabilito un criterio evidentemente discriminatorio e lesivo per una categoria indeterminata di soggetti.

- La previsione contenuta nella lettera F) Tabella A del D.M. qui oggetto di impugnazione è la seguente:

“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà...”.

- Tale sperequazione nel riconoscimento del punteggio per il servizio prestato viene confermata all’interno della medesima Tabella A all’Allegato A/1 *“Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo”*, laddove al punto B) *“Titoli di servizio”*, il provvedimento impugnato dispone che *“Per il medesimo servizio prestato in : ...d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà”*. Parimenti nell’allegato A/2 *“Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere”* laddove al punto B), *“Titoli di servizio”*, punto 5.2) il provvedimento impugnato dispone parimenti la riduzione alla metà del punteggio. Ciò avvenendo anche nei successivi Allegati A/3, A/4 e A/5 nei corrispondenti analoghi punti ora esposti.
- Il ricorso prevedeva le seguenti censure e ragioni di illegittimità:
“VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 1 L. N. 62/2000, ART. 1 COMMI 1 E 3. VIOLAZIONE D. LGS. 297/1994. VIOLAZIONE D.L. 250/2005 ART. 1BIS. VIOLAZIONE DI LEGGE EX ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI SINTOMATICI DI MANIFESTA ILLOGICITA', CARENZA DI MOTIVAZIONE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE EX ART. 3, 33 E 34 COST.”.
- I motivi aggiunti avverso le graduatorie prevedevano le seguenti censure: *“VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 1 L. N. 62/2000, ART. 1 COMMI 1 E 3. VIOLAZIONE D. LGS. 297/1994. VIOLAZIONE D.L. 250/2005 ART. 1BIS. VIOLAZIONE DI LEGGE EX ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI SINTOMATICI DI MANIFESTA ILLOGICITA', CARENZA DI MOTIVAZIONE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE EX ART. 3, 33 E 34 COST.”*

4) indicazione dei controinteressati:

i potenziali soggetti controinteressati all’accoglimento del ricorso presentato dalle signore Giulia e MariaPia Piccardo sono tutti coloro che utilmente inseriti nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il corrente triennio potrebbero vedersi superate in graduatoria dalle ricorrenti in caso di accoglimento del ricorso.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza 7032/2021

Roma, 23.12.2021.

Avv. Luca Agliocchi